TESTO UNICO GLI INTERVENTI NEI TERRITORI DELLA CAMPANIA, BASILICATA, PUGLIA E CALABRIA COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980, DEL FEBBRAIO 1981 E DEL MARZO 1982

Art. 75

Esenzione della ritenuta sui depositi e conti correnti

Art. 3, c.6, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. L. n. 187/1982 1. Non sono soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni gli interessi maturati su depositi e conti correnti aperti presso aziende di credito da enti ed istituzioni esclusivamente per la erogazione di aiuti a favore delle popolazioni terremotate.

Idem, c.7 2. L'azienda di credito non effettua la ritenuta a condizione che venga esibita apposita certificazione rilasciata da uffici delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali che attestino la effettiva destinazione a favore delle popolazioni terremotate delle somme provenienti da depositi e conti correnti.

Versione in vigore dal 27 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982
Estremi	Decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-gli-interventi-nei-territori-della-campania-basilicata/art-75-esenzione-della-ritenuta-sui-depositi-e-conti-correnti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it